

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli nella seduta
del 16 novembre 1999**

Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Dilberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Rossetto, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Dilberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Rossetto, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TERZI: « Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), in materia di segnalazioni acustiche per non vedenti » (6563);

SINISCALCHI: « Norme sull'accesso al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti verso le società di intermediazione mobiliare » (6564).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 novembre 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione » (6560);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:

« Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione di uffici, strutture e organismi pubblici » (6561);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

« Disposizioni in materia di stato giuridico dei professori universitari » (6562).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 novembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 4236. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) » (*approvato dal Senato*) (6557);

S. 4237. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 » (*approvato dal Senato*) (6558);

S. 3832. — « Disposizioni modificate e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale » (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (6559).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del deputato MIGLIORI: « Introduzione dell'articolo 113-bis della Costituzione, in materia di Autorità indipendenti » (6512);

II Commissione (Giustizia):

PAISSAN: « Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime della microcriminalità » (6464) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

VII Commissione (Cultura):

MIGLIORI e MATTEOLI: « Disposizioni per il consolidamento e la valorizzazione della torre di Pisa » (6524) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XI Commissione (Lavoro):

COLA ed altri: « Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia » (6332) *Parere delle Commissioni I, II e V*.

Annunzio della pendenza di procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Como, proc. n. 12392 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con due distinte lettere, pervenute entrambe in data 12 novembre 1999, il deputato Giuseppe PISANU ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 10439/99 R.G.N.R. e n. 60/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Silvio BERLUSCONI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 10427/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nel-

l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Marcello DEL L'UTRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 9866/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 12 novembre 1999, il deputato Cesare PREVITI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, proc. n. 10433/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 1999, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, a norma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCOCÀ; NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ED ALTRI; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ED ALTRI; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; PISANU ED ALTRI; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E ALTRE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-BIS-4707-B)

(A.C. 411 – sezione 1)

ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
MODIFICHE
ALL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

ART. 54.

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti pre-

visti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qua-
loro alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo proce-
dimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere de-
rogate per imprescindibili e prevalenti esi-
genze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 54.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice incaricato *con le seguenti:* Nei tribunali divisi in sezioni, il giudice incaricato.

54. 12. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: per la fase delle indagini preliminari *aggiungere le seguenti:* nonché il giudice dell'udienza preliminare.

54. 16. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 11. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole da: è costituito *sino alla fine del capoverso, con le seguenti:* non può essere costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 13. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire la parola: per *con la seguente:* da.

54. 2. Pecorella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.

54. 3. Pecorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-quinquies con il seguente:

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura, con le deliberazioni previste dai commi 1 e 3, verifica che il magistrato che esercita le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti per la fase delle indagini preliminari o di giudice del tribunale in composizione monocratica, eserciti stabilmente e continuativamente anche le funzioni di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 14. Saraceni.

Al comma 2, dopo le parole: fase delle indagini preliminari *sono inserite le seguenti:* o di giudici dell'udienza preliminare.

54. 18. La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: fase delle indagini preliminari *sono inserite le seguenti:* o di giudice dell'udienza preliminare.

54. 19. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 2)

ARTICOLO 55 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 55.

1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale ».

(A.C. 411 – sezione 3)

ARTICOLO 56 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

ART. 56.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE: DUCA ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL MUSEO TATTILE NAZIONALE « OMERO » (APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) N. 2068-B

(A.C. 2068 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Istituzione del Museo tattile statale « Omero »).

1. È istituito in Ancona il Museo tattile statale « Omero », di seguito denominato « Museo Omero ».

(A.C. 2068 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona disciplina:

a) l'individuazione della sede del Museo Omero;

b) l'assegnazione al Museo Omero dei materiali esistenti presso il museo istituito dal comune di Ancona;

c) le modalità di gestione del Museo Omero ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, ivi compreso il personale.

2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero è istituito un Comitato consultivo, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante della regione Marche;

d) un rappresentante della provincia di Ancona;

e) un rappresentante del comune di Ancona;

f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;

g) un rappresentante designato dalle altre associazioni rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Per l'istituzione del Museo Omero è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo stesso è autorizzata una spesa di lire 460 milioni

annue a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

(A.C. 2068 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1.000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2068-B – sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 2068, recante l'Istituzione del Museo tattile statale « Omero »,

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede l'istituzione di un Comitato consultivo per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero, per il cui funzionamento è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999;

il testo precedente, approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura), stabiliva espressamente che la partecipazione al suddetto comitato dovesse essere a titolo gratuito;

impegna il Governo

ad intervenire, nell'ambito della propria competenza, al fine di ripristinare il principio della gratuità per la partecipazione al Comitato consultivo di cui in premessa, consentendo in tal modo che la somma prevista per il funzionamento del Comitato torni ad essere destinata esclusivamente alla gestione del Museo Omero.

9/2068-B/1. Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*DISEGNO DI LEGGE S. 4224 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1999, N. 330, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MAS-
SIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DE-
LITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'EN-
TRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
(APPROVATO DAL SENATO) (6526)*

(A.C. 6526 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

Articolo 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente de-

creto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ALLA RICERCA APPLICATA NEL SETTORE NAVALE (TESTO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (5753)

(A.C. 5753 – sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato «Regolamento», ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1º gennaio 1999 dal Regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonché a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

(A.C. 5753 – sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali).

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navaleccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 – sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

(Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale).

1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU.

2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo.

3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefici accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 – sezione 4)

ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 4.

(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri).

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*, del Trattato medesimo.

3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 2, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria

cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefici dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento.

5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, semprché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.

6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammonitare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

8. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 – sezione 5)

ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 5.

(Contributi alla ricerca applicata nel settore navale).

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997,

n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

(A.C. 5753 – sezione 6)

ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 6.

(Ristrutturazione dei cantieri).

1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo *una tantum* non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.

3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica

di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 368 del 23 dicembre 1994.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

(A.C. 5753 – sezione 7)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 7.

(Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50

miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

(A.C. 5753 – sezione 8)

ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime).

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli Albi speciali di cui al Titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza.

2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

1999 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(A.C. 5753 – sezione 9)

ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 9.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo).

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione

delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.

5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: « come sostituito dall'articolo 7 » sono aggiunte le seguenti: « salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato ».

(A.C. 5753 – sezione 10)

ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 10.

(Modalità di corresponsione dei contributi).

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonché all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9